

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 20 dicembre 2024, n. 867

[ID VIP 11274] - Parco agrivoltaico denominato "BORGO MONTERUGA", di potenza pari a 291,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Nardò (LE), Salice Salentino (LE), Veglie (LE) e Avetrana (TA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ENERGETICA SALENTINA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 103621 del 05.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 268802 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 288260 del 12.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 326665 del 28.06.2024, con la quale il Comune di Nardò ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11274, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto, **subordinatamente** all'adeguamento del progetto alle Linee Guida in materia di Agrivoltaico;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "BORGO MONTERUGA", di potenza pari a 291,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Nardò (LE), Salice Salentino (LE), Veglie (LE) e Avetrana (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ENERGETICA SALENTINA" S.r.l., **subordinatamente** all'adeguamento del progetto alle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 11274.pdf - faa1d4478ba377806caf6cbfd126b565871271800586fe3c905c674f19007574

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11274

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 291,330 MW
Ubicazione: Erchie, Nardò, Salice, Veglie, Avetrana
Proponente: Energetica Salentina s.r.l.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è ubicato nei Comuni di Nardò, Salice Salentino e Veglie, su di un gran numero di particelle catastali, indicate nell'elaborato progettuale 2_PAGRVLTREL04_ALL, per una superficie catastale complessiva dichiarata di ben 587,83 ha. L'estensione è estremamente rilevante.

Le seguenti particelle sono citate nell'elaborato ma non risultano interessate dall'impianto: Nardò F58 p974,1484; F107 p170; F2 p212; Salice Salentino F12 p156; Veglie F3 p337.

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **ricade per piccola parte** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, (lett. c ter 2) D.Lgs..199/2021, in quanto parte dell'impianto dista meno di 500 metri dagli impianti fotovoltaici già realizzati denominati F/01/08 e F/CS/h708/4. Si veda in proposito la fig. 1.

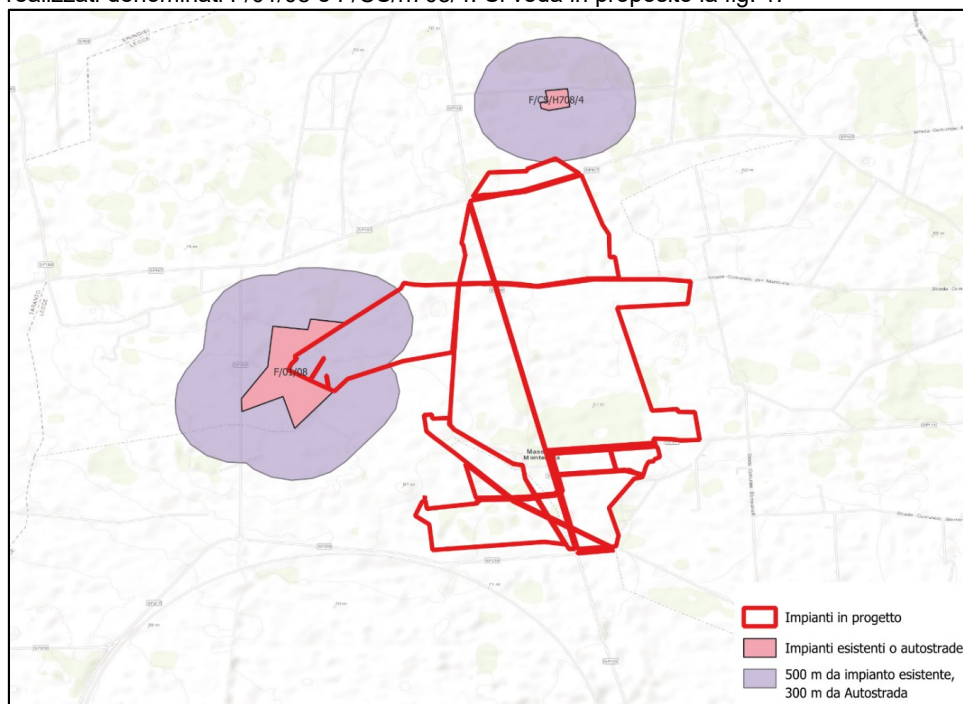


Fig. 1 - Ubicazione del progetto rispetto ad altri impianti

Si rileva inoltre che

- nelle aree interessate **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- l'impianto **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** risulta nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).

Nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater della norma richiamata), dall'analisi del PPTR, si rilevano i seguenti ben (fig. 2):

- Layer: UCP – Doline area_ha: 1.85752359582
- Layer: UCP - Inghiottitoi (50m)
- Layer: UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m) NOME: Can.le laia
- Layer: BP – Boschi 142G Boschi e macchie (varie occorrenze)
- Layer: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche:
 - Nardò, Mass. Ciurli, Segnalazione Architettonica
 - Nardò, Villaggio Monteruga, Villaggio Ente Riforma anni '50, Segnalazione Architettonica
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi
 - Num_Ordin: I, Denom_trat: Riposo Arneo, Comune di Veglie
 - Num_Ordin: I, Denom_trat: Riposo Arneo, Comune di Nardò
- Layer: siti storico culturali
 - Area di rispetto - siti storico culturali, OSSERVAZIO: ID 525-ID1070, NOTE: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ART. 96 e DGR 675/2018

Il sito di Borgo Monteruga è sottoposto a vincolo architettonico con D.M. n°273 del 04/08/2023 e tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004. Tuttavia l'impianto si mantiene ad una distanza di 500 m dal sito, come risulta dall'immagine di fig. 4, stralciata dall'elaborato di progetto, file 1_SIAIND05.pdf, "Tavola di sintesi delle interferenze con i vincoli del PPTR".

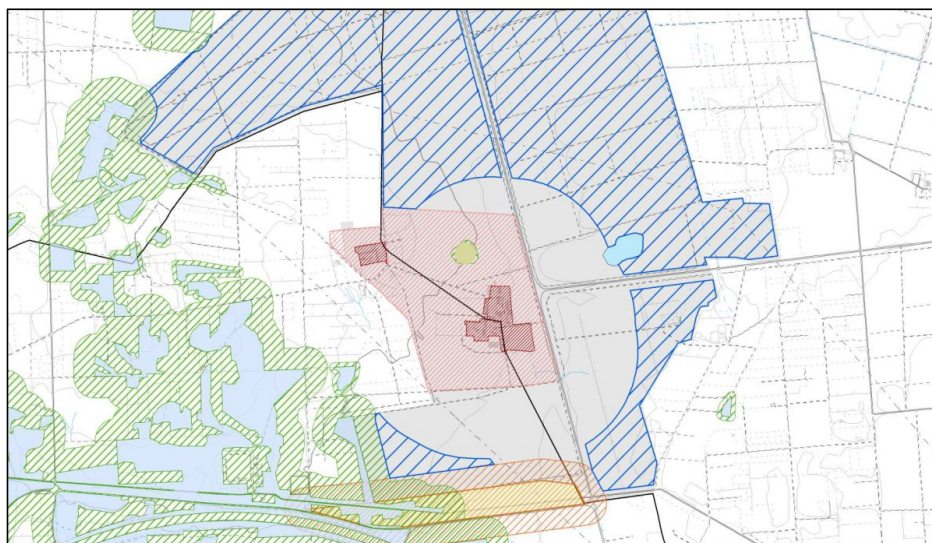


Fig. 4 - Stralcio del progetto: ubicazione impianto rispetto al sito di Borgo Monteruga

Ad una distanza di 100 metri dall'impianto agrivoltaico in oggetto si trova il Riposo Arneo facente parte della Rete Tratturi della Puglia (Deliberazione Giunta Regionale n.819 del 2 maggio 2019, classe "b"), per il quale il proponente dichiara che, in forza dell'art.6 comma 2 della L.R.4/2013 risulta non più sussistere il vincolo archeologico apposto con D. M. del 22/12/1983 e quindi risulta annullata la tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 come chiarito con nota prot.14790 del 01/12/2023 della Regione Puglia-Settore Demanio e Patrimonio in risposta alla nota di chiarimento sulla questione inviata dalla Soprintendenza ABAP BR-LE (nota prot.19578 del 04/12/2023). Si concorda con le dichiarazioni del proponente.

Trattasi quindi di beni che **non** sono sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; pertanto, risulta **applicabile** la condizione della lettera c quater dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021. L'area dell'impianto risulta quindi, in termini generali, idonea alla realizzazione dell'intervento ed il progetto risulta candidabile ad eventuali future semplificazioni nell'iter amministrativo.

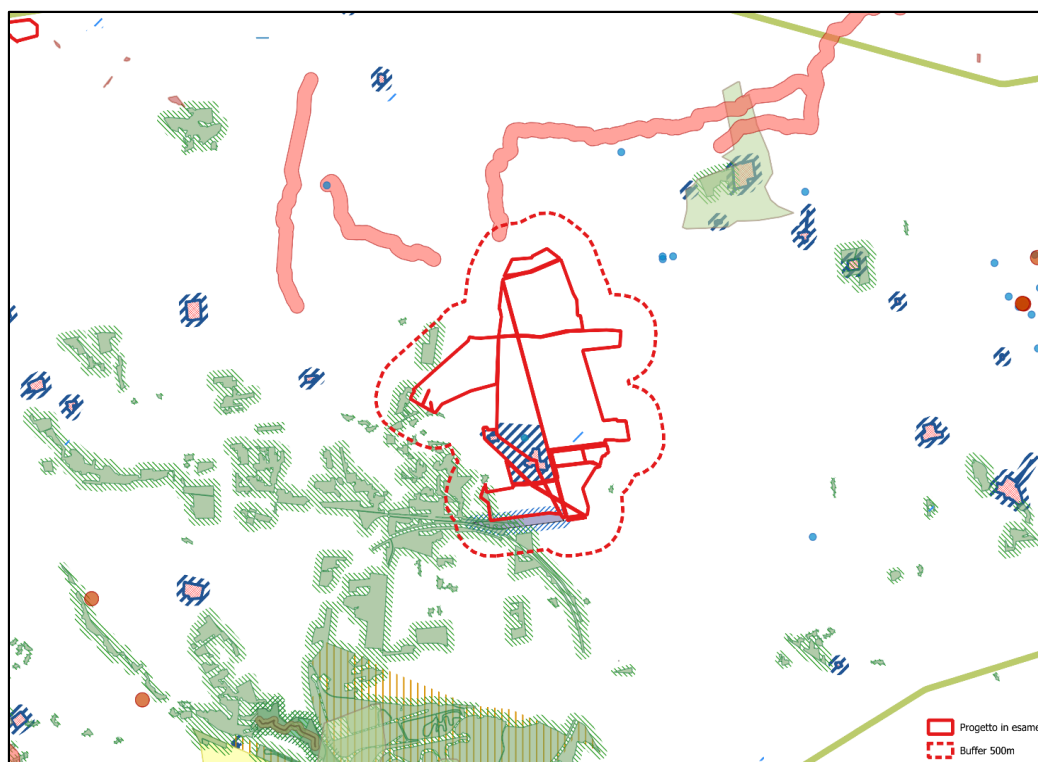


Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto ai beni tutelati dal PPTR

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Come osservabile in Fig. 3, l'area di sedime ricade parzialmente in area "non idonea" ex RR 24/2010. Tuttavia, le aree non idonee non sono occupate dall'impianto fotovoltaico.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al punto 16 del D.M. 10-9-2010, si evidenzia quanto segue, in merito ai seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) non è verificata l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). Si precisa che l'elaborato 2_PAGRVLTRELO4 risulta redatto dalla A & D Ingegneria s.n.c. e riporta il logo "ISO 9001 registered" dell'Ente di certificazione Audiso con sede nella Repubblica Ceca, tuttavia non è riportato alcun certificato né tramite gli elementi forniti è stato possibile verificare la vigenza della certificazione e l'accreditamento dell'Ente certificatore in Italia.
- b) non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) non è provato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

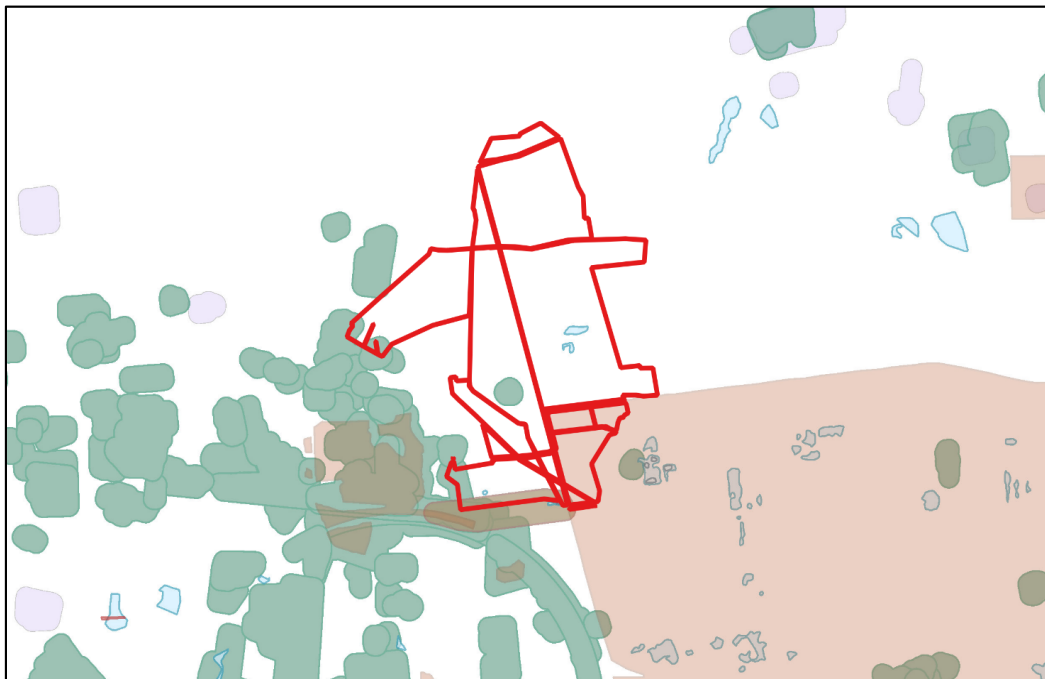


Fig. 3 - Ubicazione rispetto alle aree non idonee di cui al RR/24/2010

Come descritto nello SIA il progetto prevede la coltivazione a seminativo in consociazione con la riattivazione della produzione olivicola compromessa dal batterio *Xylella fastidiosa* nelle aree agricole infette e attualmente non produttive del Villaggio Monteruga, il tutto in combinazione con la produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico. Sono presenti misure di mitigazione per costituire un corridoio ecologico coerente con il contesto paesaggistico e misure di compensazione consistenti nel recupero di vecchi fabbricati rurali in stato di abbandono e degrado e nel ripristino

ecologico di aree in stato di abbandono. Tali elementi dimostrano il possesso del requisito di cui al punto e) della norma citata:

e) integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio

AGRIVOLTAICO

L'iniziativa è portata avanti da un gruppo imprenditoriale diversificato: l'impianto fotovoltaico della Energetica Salentina srl sarà realizzato sul terreno della consociata Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola. Appaiono quindi chiari e delineati i profili ed i ruoli dei soggetti coinvolti.

Il progetto agrivoltaico è accuratamente descritto e prevede la consociazione tra la coltura arborea dell'olivo e colture erbacee, per cui circa il 19% della superficie catastale disponibile, pari a circa 587 ha, tornerebbe ad essere olivetata, rispetto al 47% pre-xylella, poi azzerato dall'infezione.

Il piano prevede di coltivare ulivi su parte della superficie destinata a foraggiere per 138,47 ha ed officinali per 128,89¹ ha, per un totale di $S_{\text{agricola}} = 267,36$ ha.

Diversamente da quanto proposto in progetto, nel computo della superficie totale non possono essere tenute in conto le "zone rifugio" (88,86 ha), individuate dal proponente in *"una fascia dello spessore di 3 m al di sotto dei tracker in tutti gli appezzamenti"*² che non verranno coltivate né trattate. I proponenti illustrano una futura "configurazione avanzata" in cui l'area coltivata potrebbe essere estesa anche al di sotto dei pannelli fotovoltaici, ma la "configurazione avanzata" dell'impianto è presentata solo come una possibile opzione futura³. Pertanto, le "zone rifugio" descritte in progetto non rispettano la seguente condizione: *"l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame"* indicata dalle Linee Guida in merito agli indicatori per la valutazione della continuità dell'attività agricola, parametro A.1.

In altri elaborati di progetto⁴ viene dichiarata un'area totale d'impianto S_{tot} pari a 415,72 ha, per cui, sulla base dei dati forniti dal richiedente risulta quanto segue.

Indicatore "A.1 Superficie minima per l'attività agricola":

$$S_{\text{agricola}} = 267,36 \text{ ha}; S_{\text{tot}} = 415,72 \text{ ha}; S_{\text{agricola}} / S_{\text{tot}} = 64\%$$

¹ Documento 2-PAGRVLTREL01 Relazione generale della componente agricola del progetto, pag. 11

² Ibidem pag. 41

³ Nello stesso documento si legge a pag. 6: "Il progetto agricolo – si prefigura come una consociazione tra la coltura arborea dell'olivo ed un variegato ventaglio di essenze foraggiere e officinali a rotazione ad elevato grado di meccanizzazione. È prevista la piantumazione di n. 110.481 piante appartenenti alla cultivar resistente FS-17 e di 1.491 e piante appartenenti alla cultivar tollerante Leccino, tutte irrigate con sistema di sub-irrigazione. Nella configurazione di agrivoltaico di base, la componente di colture erbacee (i) foraggiere si estenderà su un'area di 1.384.730 mq (138,47 ha), (ii) officinali si estenderà su un'area di 1.288.886 mq (128,89 ha), mentre la zona rifugio si estenderà su un'area di 888.596 mq (88,86 ha). Nella configurazione di agrivoltaico avanzato, la componente di colture erbacee (i) foraggiere si estenderà su un'area di 1.998.224 mq (199,82 ha), mentre per le (ii) officinali si estenderà su un'area di 1.563.988 mq (156,40 ha) e comprenderà anche l'attività di allevamento apistico con la costituzione di un vero e proprio apiario di 60 arnie, le cui api potranno visitare le aree oggetto di mitigazione, ottimizzazione e compensazione, nonché le colture officinali stesse. I soggetti proponenti si riservano, ovviamente, la facoltà di valutare in futuro sia l'eventuale sostituzione della coltivazione dell'olivo con altre coltivazioni sia lo svolgimento dell'attività agricola anche sotto i moduli fotovoltaici (agrivoltaico avanzato), al fine di poter garantire, sempre ed in ogni momento, la sostenibilità economica dell'intervento, in relazione alla coltivazione delle superfici agricole sia tra le file dei moduli fotovoltaici sia al di sotto di essi;

⁴ Documento 0_PAGRVLT00_ALL01, Dati Quantitativi parco Agrivoltaico

cioè, il rapporto tra superficie agricola e superficie totale, pari al 64%, risulta **inferiore** al requisito minimo previsto dalle Linee Guida Ministeriali ($S_{\text{agricola}} / S_{\text{tot}} > 70\%$).

Non essendo rispettato l'indicatore A.1 l'impianto **non** possiede il primo requisito, **indispensabile** ai fini della qualifica di impianto agrivoltaico. Si è pertanto tralasciata la verifica degli altri requisiti.

RILIEVI

La Società Hope Engineering S.r.l. in data 03/07/2024 ha rilevato l'**interferenza** col proprio progetto eolico ID 5656 per il quale la procedura di VIA si è conclusa positivamente (Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmessa in data 17.04.2024) e la prima conferenza di servizi è stata convocata il 26.07.2024. Nelle analisi ambientali e d'impatto cumulativo sarebbe stata ignorata la presenza del Progetto Eolico interferente, benché il procedimento relativo al Progetto Agrovoltaico risulti avviato (06.06.2024) successivamente al provvedimento favorevole di VIA.

Energetica Salentina ha controdedotto in termini generali rimarcando differenti impostazioni tra i due progetti ed evidenziando possibili lacune nell'istruttoria del progetto eolico, e, nello specifico, osservando che gli impatti cumulativi andrebbero misurati in presenza di progetti analoghi, giustificando tale affermazione alla luce della sent. TAR Lecce n. 248/22 (punti 3 ss. della parte motivazionale), argomento per la verità piuttosto controverso. Energetica Salentina ha inoltre promosso un ricorso al TAR⁵ per l'annullamento della delibera di giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della Hope Engineering.

Di analogo tenore le osservazioni della società wpd Salentina srl, che ha rilevato interferenza col proprio progetto eolico ID_VIP:9795, lamentando anch'essa la mancata considerazione degli impatti cumulativi.

Energetica Salentina ha controdedotto in maniera analoga al caso precedente, argomentando inoltre su rischi per la sicurezza legati alle interferenze con altri impianti eolici proposti nella medesima area interessata dal progetto agrovoltaico: Hope Engineering S.r.l. (ID 5656), Enel Green Power Italia S.r.l. (ID 5755), Avetrana Energia S.r.l. (ID 7886), AEI WIND PROJECT III S.r.l. (ID 9335), wpd Salentina S.r.l. (ID 9795).

Sono inoltre presenti controdeduzioni, anche di natura giuridica ed amministrativa, al parere negativo formulato dal Comune di Nardò.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

- L'impianto ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lettera c-quater del D.Lgs. n.199/2021, per l'assenza di beni tutelati entro un buffer di 500 m, ed in parte perché a distanza inferiore di 500 m da impianti esistenti.
- L'area occupata dall'impianto fotovoltaico non rientra tra quelle classificate come non idonee all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.
- Il progetto evidenzia almeno uno dei requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al punto 16 del D.M. 10-9-2010.
- Il progetto agricolo è pregevole, coerente e ben illustrato, tuttavia non rispetta i requisiti quantitativi previsti dalle Linee Guida Ministeriali per la qualifica di agrivoltaico.

⁵ Documento All_n_7-RICORSO_T_A_R_PUGLIA_LECCE

- L'iniziativa interferisce con progetti eolici anteriori sulla stessa area ma non ne tiene conto nelle valutazioni d'impatto cumulativo.